



# Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

**Triennio di Riferimento: 2024 - 2026**

# PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' ANNI 2024-2026

## INDICE:

<b>Introduzione: Il Piano Nazionale Anticorruzione, l'Organizzazione</b>	<b>3</b>
<b>1. Le principali novità</b>	<b>5</b>
<b>1.1 Analisi dell'esistente</b>	<b>5</b>
<b>1.2 Programma triennio 2024-2026</b>	<b>6</b>
<b>2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Gli obiettivi strategici e la performance</b>	<b>7</b>
<b>2.2 Soggetti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma. Termine e modalità di adozione</b>	<b>7</b>
<b>2.3 Il coinvolgimento degli stakeholders</b>	<b>8</b>
<b>2.4 Gestione del Programma</b>	<b>9</b>
<b>3. Iniziative di comunicazione della trasparenza</b>	<b>10</b>
<b>3.1 La pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità</b>	<b>10</b>
<b>3.2 Canali e strumenti di informazione</b>	<b>10</b>
<b>4. Processo di attuazione del programma</b>	<b>11</b>
<b>4.1 Pubblicazione on line dei dati</b>	<b>11</b>
<b>4.2 Modalità di pubblicazione dei dati</b>	<b>11</b>
<b>4.3 Il ruolo dei Responsabili Dei Centri – misure organizzative</b>	<b>12</b>
<b>4.4 Il Responsabile per la Trasparenza</b>	<b>12</b>
<b>4.5 L'accesso civico – Il Titolare del potere sostitutivo</b>	<b>12</b>
<b>4.6 Il ruolo del Nucleo di Valutazione</b>	<b>13</b>
<b>4.7 Misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza</b>	<b>13</b>
<b>4.8 Le sanzioni</b>	<b>14</b>
<b>Appendice</b>	<b>17</b>

## **Introduzione: Il Piano Nazionale Anticorruzione, l'Organizzazione**


Alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un'accessibilità ed una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più ampia e incisiva, la *trasparenza amministrativa* nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, così come sancito dall'art. 97 della Costituzione ed, allo stesso tempo, un principio a cui deve conformarsi l'attività amministrativa e l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni per favorire la partecipazione ed il controllo sociale sull'azione amministrativa, in modo tale da promuovere la diffusione della cultura e della legalità e integrità e prevenire i fenomeni di corruzione nel Settore pubblico. Il principio della *trasparenza amministrativa*, inteso come lo strumento attraverso il quale le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni vengono messe a disposizione di tutti i cittadini, è stato più volte richiamato dal legislatore a partire dall'art. 22 della Legge n. 241/1990.

Con l'approvazione della Legge n. 190/2012, la c.d. legge anticorruzione, e del D.Lgs. n. 33/2013, il legislatore ha previsto gli strumenti necessari alla prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, prevedendo un ampio panorama di obblighi in materia di trasparenza, tale da garantire un'accessibilità pressoché totale all'attività della pubblica amministrazione. In particolare il D.Lgs. n. 33/2013 introduce all'art. 5 il diritto di "accesso civico" quale strumento di garanzia a tutela dell'accessibilità delle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione per cui vige l'obbligo della pubblicità, introducendo per queste il diritto d'accesso senza necessità di dover dimostrare l'interesse all'accesso. Il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità rappresenta, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, lo strumento attraverso cui l'amministrazione definisce la politica che intende seguire in materia di pubblicità dell'azione amministrativa, dando attuazione agli obblighi imposti dal legislatore, anche in termini di riduzione della corruzione e dell'integrità dell'azione amministrativa, individuando le misure organizzative volte ad assicurare la tempestività e la regolarità delle informazioni.

La Delibera n. 1074 del 21 Novembre 2018 "Approvazione definitiva Aggiornamento Piano Nazionale Anticorruzione 2018" fra l'altro, richiama espressamente gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e posti in capo alle società e agli enti di diritto privato, affronta il tema dei rapporti fra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione, e nuova disciplina a tutela dei dati personali introdotta dal regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il rapporto fra RPCT e Responsabile della protezione dei dati (RPD)

Il PNA 2019 è il documento a cui il presente Programma Triennale fa riferimento e le indicazioni di tale atto vengono qui recepite e attuate.

Si riporta di seguito l'organigramma della **Fondazione Minoprio** approvato nel 2022.



## **Le principali novità**

### **1.1 Analisi dell'esistente**

Nel corso del 2015 è stata attivata la sezione dell'Amministrazione Trasparente come previsto dalla normativa, inserendo nelle apposite aree i dati richiesti dal D.Lgs. n. 33/2013.

### **1.2 Programma triennio 2024-2026**

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni e degli enti di diritto privato ma rientrati nella categoria "Organismo Pubblico" quali **Fondazione Minoprio**, è oggetto di frequenti interventi normativi.

Si ricorda che Fondazione Minoprio ITS è una fondazione di partecipazione di diritto privato sotto controllo pubblico (ancorchè limitato) in quanto inserita nell'allegato II della legge regionale che costituisce il SIREG.

Il 17 giugno 2015, l'A.N.AC. (l'Autorità Nazionale Anticorruzione) ha pubblicato le Linee guida in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

La finalità del documento è quella di orientare le società, gli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici economici all'applicazione della legge 190/2012 - recante le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella PA - anche in considerazione delle rilevanti difficoltà interpretative sorte.

Già nel 2013, A.N.AC. aveva pubblicato un piano nazionale anticorruzione (PNA) per applicare misure di contrasto e prevenzione alla corruzione anche negli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni.

Nondimeno, la disciplina contenuta nella 190/2012 ha subito di recente un importante intervento di modifica che ha sostanzialmente ritracciato l'apparato istituzionale in materia, conferendo all'A.N.AC., per il mezzo del suo presidente, i compiti di regolazione e di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e l'esclusiva competenza alla predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione.

Un ulteriore importante intervento di modifica è stato quello che ha interessato l'articolo 11 del D.lgs. 33/2013[1] che ha esteso il campo di applicazione della disciplina della trasparenza agli "enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi del 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi"

Il 27 novembre 2017 con delibera n. 1134, ANAC approva "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da

parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» in cui si evidenziano meglio le sinergie e le peculiarità dell'applicazione del quadro normativo ai soggetti interessati e si definiscono le relazioni fra il modello organizzativo previsto dal Dlgs 231/2001 e la normativa relativa alla trasparenza e prevenzione della corruzione.

Dall'analisi del quadro normativo attuale, dunque, è evidente che le intenzioni del legislatore sono quelle di istituire presidi forti nella lotta alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni, passando dall'adozione di specifici modelli organizzativi ed estendendo la normativa in materia di repressione della corruzione nella PA anche a tutte quelle realtà giuridiche che abbiano, in un modo o in un altro, un particolare grado di coinvolgimento con le funzioni pubbliche.

***Punto focale delle linee guida è la definizione dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa : tanto più è penetrante l'influenza pubblica, tanto maggiore dovrà essere il presidio nei confronti di fenomeni corruttivi.***

È opportuno rilevare che i sistemi di protezione previsti nel D.lgs.231/2001 e nella L. 190/2012, pur condividendo le finalità di prevenire e scoraggiare la commissione di specifici reati e prevedere ipotesi di esonero della responsabilità per gli organi che abbiano assolto adeguatamente i loro oneri, mantengono profili differenti. Mentre infatti il D.lgs. 231/2001 fa riferimento a quei reati commessi a vantaggio o nell'interesse della società, la L. 190/2012 prende in considerazione un concetto più ampio di corruzione, che comprende oltre a tutte le fattispecie di reato contro la PA, anche quelle ipotesi di cattiva amministrazione in senso lato e di allontanamento rilevante dal perseguimento dell'interesse pubblico.

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2020-2022 (di seguito denominato Programma triennale) viene predisposto nel rispetto della Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e delle delibera ANAC attinenti.

***Le misure adottate tramite il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono collegate al Piano Triennale della Corruzione e a tal fine il Programma costituisce una sezione di detto piano.***

Le iniziative che si intendono avviare per il triennio 2024-2026 sono principalmente finalizzate sia a iniziative rivolte all'ulteriore miglioramento dell'accessibilità e della diffusione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione, sia in di sensibilizzazione alla legalità e allo sviluppo della cultura dell'integrità.

## **2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma**

### **2.1 Gli obiettivi strategici e la performance**

**Fondazione Minoprio** attribuisce alla trasparenza un ruolo fondamentale sia come efficace strumento di lotta alla corruzione ma anche come mezzo di comunicazione ed ascolto della comunità che la ospita. Il programma triennale risulta complementare alla programmazione operativa della Fondazione, in particolare al Piano degli obiettivi, fissati annualmente dalla Direzione Generale nell'ambito del Sistema Gestione Qualità (SGQ), che la struttura si propone di raggiungere. Nel

piano degli obiettivi sarà previsto il rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione, previsti dal Piano Triennale per la Trasparenza.

## **2.2 Soggetti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma. Termine e modalità di adozione**

Il Programma indica le principali azioni e le linee di intervento che la Fondazione intende seguire nell'arco del triennio 2024-2026 in tema di trasparenza.

In particolare definisce le misure, i modi e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai Responsabili dei Centri.

Ai fini di garantire l'attività di supporto al Responsabile per la Trasparenza in merito al controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ogni Responsabile in relazione al proprio ufficio, trasmetterà i dati soggetti a obblighi di pubblicazione, all'ufficio addetto alla pubblicazione nel sito web della Fondazione che provvederà tempestivamente.

## **2.3 Il coinvolgimento degli stakeholders**

Il D.lgs 14 marzo 2013, n.33, all'art. 3, introduce il diritto di conoscibilità delle informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ribadendo, all'art. 9, la piena accessibilità agli stessi da parte dei cittadini.

Sulla base di questi principi è opportuno che si raccolgano feedback dagli stakeholders (vengono individuati come stakeholders, al fine di un loro coinvolgimento per la realizzazione e la verifica dell'efficacia delle attività proposte nel presente programma, i cittadini anche in forma associata, le associazioni sindacali e/o di categoria, i mass media, gli ordini professionali e le imprese anche in forma associata) sul livello di utilità dei dati pubblicati, anche per un più consapevole processo di aggiornamento annuale del Programma della trasparenza, nonché eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate ovvero in merito a ritardi e inadempienze riscontrate.

## 2.4 Gestione del Programma

Nel triennio 2024/2026 i dati presenti sul sito saranno costantemente aggiornati ed integrati, al fine favorire una sempre migliore accessibilità e funzionalità dello stesso, secondo criteri di omogeneità, con particolare riguardo anche al rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa, mediante un costante aggiornamento della sezione **Amministrazione Trasparente**.

## 3. Iniziative di comunicazione della trasparenza

### 3.1 La pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Al fine di garantire la massima pubblicità, sul sito web della **Fondazione Minoprio**, nella sotto-sezione "Disposizioni generali" della sezione denominata "Amministrazione Trasparente" verrà pubblicato il presente programma.

La divulgazione delle informazioni sul Programma triennale e sulle tematiche della trasparenza tra i lavoratori verrà garantita attraverso la divulgazione del presente programma.

### 3.2 Canali e strumenti di informazione

Negli ultimi decenni l'avvento delle nuove tecnologie ha modificato in profondità la società e i rapporti tra i soggetti che costituiscono la comunicazione. È ormai riconosciuta la necessità di governare e gestire secondo un approccio sistemico e con modalità professionali ed innovative la molteplicità degli strumenti di comunicazione, in particolare il nuovo sito web istituzionale viene regolarmente utilizzato per segnalare nel dettaglio ogni attività della Fondazione Minoprio



## 4. Processo di attuazione del programma

### 4.1 Pubblicazione on line dei dati

Al fine di dare attuazione alla nuova disciplina della trasparenza in modo da consentire la riorganizzazione dei contenuti conformemente ai criteri indicati nel D.Lg. 33/2013 è stata creata nella home page del sito istituzionale della **Fondazione Minoprio** un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

Tale sezione è organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali inserire i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto citato. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello sono indicati nelle prime due colonne: "Denominazione Sottosezione 1° livello" e "Denominazione Sottosezione 2° livello" della Tabella denominata **TABELLA OBBLIGHI DI TRASPARENZA** allegata al presente piano triennale (**ALLEGATO A**).

### 4.2 Modalità di pubblicazione dei dati

**Fondazione Minoprio** è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Per garantire la celerità delle pubblicazioni dei dati e documenti si utilizzano i formati PDF o i formati aperti che consentono il riuso del dato.

Non devono essere pubblicati:

- i dati personali non pertinenti, compreso i dati previsti dall'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 33/20013 (dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico – sociale);
- i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;
- le notizie di infermità, impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro del dipendente pubblico;
- le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il dipendente e l'amministrazione che possano rilevare taluna delle informazioni di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) del DLgs. 196/2003 (dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale).

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria:

- sono quelli indicati nella colonna "Contenuto dell'obbligo" della tabella allegata (Allegato A);
- sono pubblicati sul sito istituzionale tempestivamente, ad eccezione di quelli per i quali la normativa prevede un termine perentorio e per i quali si richiede apposita pubblicazione per garantire l'aggiornamento dei dati, così come indicato nella colonna "Termine per pubblicazione" della Tabella allegata;

- sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quelli da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, ad eccezione di quelli per i quali la normativa vigente prevede un termine diverso oppure per i quali l'efficacia si prolunghi oltre i cinque anni, così come indicato nella colonna "*Periodo di pubblicazione dati sul sito*" della Tabella allegata.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione i documenti, le informazioni e i dati sono conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio, di norma per un periodo di cinque anni, ad eccezione di quelli per i quali la normativa vigente non prevede il loro trasferimento nella sezione di archivio, così come indicato nella colonna "*Periodo di pubblicazione dati sul sito*" della Tabella allegata.

La gestione dei dati è armonizzata con il Regolamento Europeo relativo alla Privacy.

#### **4.3 Il ruolo dei Responsabili dei Centri – misure organizzative**

I Responsabili dei Centri, ognuno per le proprie competenze, sono gli attori principali per la predisposizione del Programma triennale e l'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

In particolare:

- adempiono agli obblighi di pubblicazione, ognuno per le proprie competenze, così come indicato nella colonna "*Settore competente*" della Tabella allegata;
- garantiscono che la pubblicazione avvenga nel pieno rispetto dei criteri indicati nel punto 4.2 "*Modalità di pubblicazione dei dati*" del presente Programma triennale.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 o la mancata predisposizione del Programma triennale costituiscono elemento di valutazione della responsabilità di responsabile dei Centri, eventuale causa di responsabilità per danno d'immagine della **Fondazione Minoprio** .

*Il Responsabile per la trasparenza non risponde dell'inadempimento degli obblighi sopra indicati se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.*

#### **4.4 Il Responsabile per la Trasparenza**

Il Responsabile per la Trasparenza per la Fondazione Minoprio è la Signora Elisabetta Bettinelli nominato con Delibera del CdA nella seduta del 4 dicembre 2020.

Il Responsabile per la Trasparenza:

- promuove e cura il coinvolgimento dei responsabili dei Centri nella individuazione delle funzioni relative agli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa;
- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando in ordine al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione e all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

- provvede all'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità;
- controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito al punto 4.5 del presente programma;
- irroga le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2 del citato D.Lgs.

#### **4.5 L'accesso civico – Il Titolare del potere sostitutivo**

L'obbligo da parte della **Fondazione Minoprio** di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di quanto stabilito dal programma triennale e dalla normativa vigente comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile per la trasparenza che si pronuncia sulla stessa.

Il Responsabile per la trasparenza, effettuata la verifica dell'omessa pubblicazione, procede, entro trenta giorni, alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile per la trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

***Il titolare del potere sostitutivo in caso di inadempienza del Responsabile per la trasparenza è il Direttore Generale della Fondazione Minoprio.***

#### **4.6 Il ruolo del Nucleo di Valutazione**

***Il ruolo viene svolto collegialmente dal Presidente della Fondazione Minoprio, dal Direttore Generale della Fondazione Minoprio e del Responsabile Organizzativo.***

Il Nucleo di valutazione attesta la veridicità e la attendibilità riguardo all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa vigente, nonché dell'aggiornamento dei medesimi dati nel rispetto delle direttive emanate dagli organi competenti in materia (delibere ANAC).

#### **4.7 Misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza**

L'attività di controllo sarà svolta dal Responsabile per la Trasparenza, coadiuvato dai responsabili dei Centri che vigileranno sull'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, predisponendo apposite segnalazioni in caso di mancato o ritardato adempimento.

Tale controllo verrà attuato:

- nell'ambito dell'attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- attraverso appositi controlli a campione periodici, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- Attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013) sulla base delle segnalazioni pervenute.

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:

- la qualità;
- l'integrità;
- il costante aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività;
- la semplicità di consultazione;
- la comprensibilità;
- la facile accessibilità;
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione;
- la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l'integrità verrà rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste.

#### 4.8 Le sanzioni

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei Responsabili dei Centri, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine è comunque valutata.

Si riporta di seguito il quadro sinottico relativo alle sanzioni previste dal D.Lgs. 33/2013.

<b>Art. 15 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza"-</b> Responsabilità a carico dei Responsabili dei Centri	
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO	SANZIONI
Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, comma 2 : <ul style="list-style-type: none"><li>○ estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a. con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato</li><li>○ incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell'incarico erogato</li></ul>	In caso del corrispettivo: <ul style="list-style-type: none"><li>○ responsabilità disciplinare</li><li>○ applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta</li></ul>

<b>Art. 22 "Sanzioni a carico degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazioni in società di diritto privato"-</b> Sanzioni a carico degli enti pubblici o privati vigilati da p.a.	
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO	SANZIONI
Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a. vigilante dei dati a: <ul style="list-style-type: none"><li>○ ragione sociale</li><li>○ misura della partecipazione dalla p.a. durata dell'impegno e onere gravante sul bilancio della p.a.</li><li>○ numero dei rappresentanti dalla p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi; o risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi</li><li>○ incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico</li></ul>	Divieto di erogare a favore degli enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante

<p>Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o privati vigilati relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ componenti degli organi di indirizzo</li><li>○ soggetti titolari di incarico</li></ul>	<p>Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante</p>
--	---

**Art. 46 "Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni" -**

Responsabilità a carico del Responsabile della trasparenza e dei Responsabili dei Centri

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO	SANZIONI
Inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa	Elemento di valutazione dei responsabili di settore  Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.  Valutazione ai fini della corresponsione: <ul style="list-style-type: none"><li>○ della retribuzione accessoria di risultato;</li><li>○ della retribuzione accessoria collegata all'indennità di risultato dei responsabili</li></ul>
Mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità	Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale  Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.  Valutazione ai fini della corresponsione: <ul style="list-style-type: none"><li>○ della retribuzione accessoria di risultato</li><li>○ della retribuzione accessoria collegata all'indennità di risultato</li></ul>

**Art. 47 "Sanzioni per casi specifici" –**

Responsabilità a carico del Responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO	SANZIONI
<p>Violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all'art. 22, comma 2 relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ ragione sociale<ul style="list-style-type: none"><li>○ misurazione della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere complessivo gravante sul bilancio della p.a.</li><li>○ numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi o risultati di bilancio ultimi 3 esercizi</li><li>○ incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo</li></ul></li></ul>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del Responsabile della violazione</p> <p>Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante</p>

**Art. 47 "Sanzioni per casi specifici" –**

Sanzioni a carico degli amministratori di società

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO	SANZIONI
<p>Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e ai risultati di bilancio relativi agli ultimi 3 esercizi finanziari</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico degli amministratori societari.</p> <p>Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante</p>



## Appendice

### Disposizioni normative di riferimento:

<b>Delibera n. 1074 del 21 Novembre 2018 "Approvazione definitiva Aggiornamento Piano Nazionale Anticorruzione 2018"</b>	Aggiornamento e approvazione PNA 2018
<b>Deliberazione ANAC n 1208 del 22 Novembre 2017 "Aggiornamento definitivo Piano Nazionale Anticorruzione 2017"</b>	Aggiornamento e approvazione PNA 2017
<b>D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97</b>	revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»
<b>D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50</b>	Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli <b>appalti</b> pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10 )
<b>Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015</b>	«Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»
<b>D.Lgs. 39/2013</b>	Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico , a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della L.

<b>D.Lgs. 33/2013</b>	Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
<b>L. 190/2012</b>	Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
<b>Provvedimento del Garante privacy n.88/2011</b>	Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web
<b>DLgs. 104/2010</b>	Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo
<b>D.Lgs. 150/2009</b>	Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni
<b>L. 69/2009</b>	Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile
<b>Direttiva del 26 Novembre 2009 n. 8 – Ministero per la P.A. e l'innovazione</b>	Linee guida per i siti web della PA
<b>D.Lgs. 163/2006</b>	Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

<b>D.Lgs. 36/2006</b>	Attuazione della Direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dei documenti nel
<b>D.Lgs. 82/2005</b>	Codice dell'amministrazione digitale
<b>D.Lgs. 196/2003</b>	Codice in materia di protezione dei dati personali
<b>D.Lgs. 165/2001</b>	Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
<b>D.Lgs. 267/2000</b>	Testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali
<b>D.P.R. 118/2000</b>	Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura
<b>DPR 445/2000</b>	Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
<b>L. 241/1990</b>	Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
<b>Delibera n. 65/2013 CIVIT</b>	In tema di "Applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di
<b>Deliberazione n. 50/2013 CIVIT</b>	Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016
<b>Deliberazione n. 105/2010 CIVIT</b>	Linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità
<b>Deliberazione n. 06/2010 CIVIT</b>	Prime linee di intervento per la trasparenza e l'integrità
<b>Regolamento sulla pubblicità e trasparenza situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo</b>	Regolamento sulla pubblicità e trasparenza situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo

<p><b>Circolare n. 1/2014 del Dipartimento della Funzione pubblica</b></p>	<p>Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in particolare, gli enti economici e le società controllate e partecipate</p>
<p><b>D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014</b></p>	<p>Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.</p>
<p><b>Delibera ANAC n. 144/2014</b></p>	<p>Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni</p>